

Bando per il finanziamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi per la pratica del calcio o del rugby. Anno 2017.

Art. 1	finalità
Art. 2	definizioni
Art. 3	risorse disponibili, tipologia del contributo e struttura attuatrice
Art. 4	soggetti beneficiari
Art. 5	interventi finanziabili
Art. 6	spese ammissibili – spesa ammessa
Art. 7	presentazione della domanda
Art. 8	istruttoria delle domande e formazione della graduatoria
Art. 9	comunicazione di avvio del procedimento
Art. 10	commissione di valutazione
Art. 11	criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità
Art. 12	cause di inammissibilità della domanda
Art. 13	intensità e ammontare dei contributi
Art. 14	cumulo di contributi
Art. 15	concessione ed erogazione dei contributi a soggetti pubblici
Art. 16	concessione ed erogazione dei contributi a soggetti privati
Art. 17	avvio dell'intervento e tempi di realizzazione
Art. 18	rendicontazione della spesa per i soggetti pubblici
Art. 19	rendicontazione della spesa per i soggetti privati
Art. 20	revoca del decreto di concessione del contributo
Art. 21	ispezioni e controlli
Art. 22	rinvio
Art. 23	trattamento dei dati personali

Art. 1 finalità

1. Al fine del potenziamento e della valorizzazione del patrimonio impiantistico sportivo sito sul territorio regionale, il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione di incentivi in conto capitale a sostegno di investimenti finalizzati alla straordinaria manutenzione, alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi, destinati alla pratica dello sport del calcio o del rugby.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende:
 - a) per "impianto sportivo": l'impianto destinato alla pratica del calcio ovvero del rugby che, ai sensi del comma 1, lettera d) dell'articolo 1 bis della legge, è dotato di una struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali:
 - 1) spazi per attività sportiva;

- 2) servizi di supporto;
 - 3) impianti tecnici;
 - 4) spazi per il pubblico;
- b) per "intervento": risultato di un insieme coordinato di lavori, anche di diversa tipologia, nonché di forniture di prodotti e prestazione di servizi, relativo a un impianto sportivo e necessario per assicurarne la funzionalità e la fruibilità;
 - c) per "lavori principali": le attività edilizie di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di impianti sportivi, che presentino un carattere finanziariamente e funzionalmente più rilevante tra le voci componenti il quadro economico dell'intervento proposto dai soggetti di cui all'articolo 4;
 - d) per "soggetto assegnatario": il soggetto il cui intervento è stato inserito utilmente in graduatoria e quindi ammesso a contributo;
 - e) per "soggetto beneficiario": il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo;
 - f) per "amministratore" di un soggetto privato: le persone fisiche dotate dei poteri di rappresentanza ovvero componenti dell'organo o ufficio collegiale del soggetto privato stesso, al quale in base allo statuto compete l'attività di gestione.
2. Per le definizioni delle attività edilizie rilevanti ai fini del presente Bando, si rimanda all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

Art. 3 risorse disponibili, tipologia del contributo e struttura attuatrice

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando, in prima applicazione e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 6, è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a euro 2.050.000,00, per l'anno 2017, da utilizzare per la concessione, a favore di soggetti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 4, di contributi a fondo perduto, nella misura massima del 50% della spesa ammessa come definita all'articolo 6.
2. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Bando è il Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici, di seguito denominato Servizio.

Art. 4 soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente Bando i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) Comuni del Friuli Venezia Giulia singoli e associati, proprietari di impianti sportivi o titolari di diritti reali sugli stessi;
 - b) associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi situati nel Friuli Venezia Giulia;
 - c) associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, che gestiscono un impianto sportivo situato nel Friuli Venezia Giulia, di proprietà di un ente pubblico, ed alle quali detto ente pubblico ha rilasciato idoneo titolo autorizzatorio ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione dell'impianto medesimo.
2. Nell'ipotesi in cui il titolo giuridico ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione in capo ai soggetti di cui al comma 1, lettera c), risulti inferiore alla durata del vincolo di destinazione, la concessione del contributo è subordinata all'impegno, da parte dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo, di mantenere il vincolo di destinazione sino alla scadenza del termine quinquennale di cui all'articolo 32, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 5 interventi finanziabili

1. Sono finanziabili gli interventi, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere finalizzati alla straordinaria manutenzione, alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi;
 - b) prevedere un costo totale complessivamente non inferiore a euro 75.000,00 come indicato nella relazione tecnica descrittiva e nel quadro economico allegati alla domanda;

- c) prevedere per la loro realizzazione un cofinanziamento, con fondi propri del soggetto proponente o di terzi, non inferiore al 50% del costo totale così come indicato nel quadro economico allegato alla domanda.

Art. 6 spese ammissibili – spesa ammessa

1. Sono ammissibili le spese riportate nella relazione tecnica descrittiva e nel quadro economico allegati alla domanda, imputabili e pertinenti alla realizzazione dell'intervento, e consistenti in spese per lavori, spese tecniche nonché onere per l'IVA qualora rappresenti un costo per il beneficiario, secondo la disciplina dell'articolo 56, comma 2 della legge regionale 14/2002.
2. La somma delle spese ritenute ammissibili determina la spesa ammessa; quest'ultima è fissata nel decreto di concessione e rileva sia ai fini della quantificazione del contributo regionale, sia della rendicontazione dell'intervento finanziato.

Art. 7 presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare, ai sensi del presente Bando, una sola domanda di contributo. Nel caso in cui un soggetto presenti più domande, riferite a uno o a più impianti sportivi, tutte le domande sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio.
2. Ogni domanda può riferirsi a un unico impianto sportivo.
3. La domanda di partecipazione al Bando è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o da altra persona munita di delega e poteri di firma, a ciò debitamente autorizzato.
4. La domanda di contributo è redatta sul modello allegato A al presente Bando ed è presentata unitamente alla documentazione indicata nel quadro E dello stesso modello.
5. Le domande prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o della persona munita di poteri di firma del soggetto proponente, sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio.
6. La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto proponente. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà avere ad oggetto l'indicazione "LR 8/2003 art. 3 - Bando 2017. Impianti sportivi per la pratica del calcio o del rugby".
7. I soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) possono inoltrare domanda dalla casella di posta elettronica certificata del legale rappresentante o di altro soggetto purché debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del soggetto proponente.
8. La domanda deve essere inviata **dalle ore 09.00.00 del giorno 4 settembre 2017 ed entro e non oltre le ore 23.59.59 del giorno 2 ottobre 2017** a pena di inammissibilità. La domanda **deve inoltre pervenire all'Amministrazione regionale entro e non oltre le ore 12.00.00 del giorno 3 ottobre 2017**, a pena di inammissibilità.
9. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di cui al comma 8, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.
10. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto proponente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui al comma 8.
11. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il soggetto proponente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.
12. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui al comma 13. La documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed archiviata.
13. Qualora nella domanda non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui all'articolo 11, non verrà richiesta alcuna integrazione alla domanda e non verrà assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.

Art. 8 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Art. 9 istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e oggettivi degli interventi presentati, nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Alle domande di contributo risultate ammissibili, la Commissione di cui all'articolo 10 attribuisce dei punteggi in applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11.
3. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale alla cultura, sport e solidarietà, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, vengono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, degli interventi da finanziare, con l'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco degli interventi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
4. La pubblicazione della graduatoria nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a finanziamento. Decorso cinque giorni lavorativi per il Servizio dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, il contributo si intende accettato; in caso di comunicazione contraria da parte di uno o più singoli assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria.
5. La graduatoria ha validità sino allo spirare del secondo anno successivo a quello di emanazione del presente Bando. Anche durante il periodo di validità della graduatoria, gli effetti dell'inserimento nella medesima cessano e si considerano come mai prodotti se, per causa imputabile al soggetto il cui intervento è stato ritenuto ammissibile a contributo, non interviene il decreto di concessione nei termini e nelle forme previsti dal presente Bando.

Art. 10 Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande di contributo risultate ammissibili e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, con decreto del Direttore centrale alla cultura, sport e solidarietà, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino ufficiale della Regione, è costituita una Commissione valutativa composta dal Direttore del Servizio o da un suo delegato, con funzione di presidente, dal titolare della posizione organizzativa regionale preposta al coordinamento degli interventi di programmazione degli investimenti per l'impiantistica sportiva, da un funzionario della Direzione Centrale cultura, sport e solidarietà in possesso di competenze tecniche, designato dal Direttore centrale, nonché da due persone designate dal Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, individuate nell'ambito delle federazioni relative ai giochi del calcio e del rugby. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.
2. La Commissione è regolarmente convocata dal presidente quando l'avviso di convocazione sia giunto ai singoli membri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione; la stessa Commissione delibera qualora vi sia la presenza di tutti i componenti.
3. I membri designati dal CONI operano nella Commissione anche facendo riferimento alle informazioni e ai dati rilevati in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6 quater della legge regionale 8/2003.

Art. 11 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione degli interventi e della formazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi massimi:
 - a) tipologia e obiettivo dei lavori oggetto dell'intervento: fino ad un massimo di 55/100 punti, suddivisi fra i seguenti sub criteri:
 - a1) previsione di lavori diretti al mantenimento o all'ottenimento dell'omologazione dell'impianto rispetto alla tipologia di campionato/manifestazione ospitata o da ospitare nell'impianto sportivo nel triennio successivo alla presentazione della domanda;
 - a2) previsione di lavori di manutenzione straordinaria o di realizzazione di campi in strutture all'aperto destinati alla pratica del rugby;
 - a3) previsione di lavori di manutenzione straordinaria o di adeguamento o di realizzazione di spazi per il pubblico;
 - b) coerenza dell'intervento rispetto all'ambito territoriale in cui è localizzato l'impianto: fino ad un massimo di 30/100 punti, suddivisi fra i seguenti sub criteri:
 - b1) intensità di utilizzo dell'impianto;
 - b2) tipologia di utenza dell'impianto;
 - c) costo dell'intervento da quadro economico: fino ad un massimo di 10/100 punti;
 - d) entità del cofinanziamento pari o superiore al 60% del costo totale dell'intervento: 5 punti;
2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati all'allegato B) al presente Bando.
3. Nel caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
 - b) interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
 - c) interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera c);
 - d) interventi che hanno ottenuto il punteggio di cui al comma 1 lettera d);
 - e) ordine cronologico di presentazione: l'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 9.

Art. 12 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4;
 - b) relative a interventi privi di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1;
 - c) prive della firma o di fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o della persona munita di poteri di firma del soggetto proponente, fatte salve le ipotesi di firma digitale;
 - d) non presentate con le modalità di cui all'articolo 7, commi da 3 e 4;
 - e) non presentate entro i termini di cui all'articolo 7, comma 8;
 - f) non inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it;
 - g) riferite a due o più impianti sportivi;
 - h) relative ad interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda;
 - i) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 12, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori;
 - j) presentate dal medesimo soggetto, con riferimento al medesimo impianto sportivo o a impianti diversi.

Art. 13 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi sono concessi in misura pari alla quota della spesa ammessa, come accertata in fase di istruttoria ai sensi dell'articolo 6, che risulta non coperta dal cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) entro il limite massimo di euro 200.000,00.
2. Gli interventi sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo previsto a favore dell'ultimo intervento inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il contributo può essere concesso per un importo inferiore a condizione che il soggetto beneficiario si impegni ad assicurare il cofinanziamento dell'intervento stesso sino a copertura dell'intera spesa ammessa.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione nel caso in cui l'importo delle risorse disponibili sia inferiore al 35% dell'ammontare del contributo spettante in applicazione del comma 1.
5. Per le finalità di cui al comma 3 il Servizio invita il soggetto richiedente interessato a presentare una dichiarazione di accettazione del contributo, e fissa per la risposta un termine perentorio non superiore a cinque giorni lavorativi per il Servizio stesso; decorso inutilmente questo termine, il soggetto interpellato viene escluso dal contributo; tuttavia, nel caso di mancata accettazione non si dà luogo a scorrimento della graduatoria e la posizione del soggetto interpellato rimane salva nel caso in cui trovi applicazione il comma 6.
6. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

Art. 14 cumulo di contributi

1. Il medesimo intervento può essere sovvenzionato da altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti.
2. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente, allo stesso scopo. La somma dei suddetti contributi e finanziamenti e del contributo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato.

Art. 15 concessione ed erogazione dei contributi a soggetti pubblici

1. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 60 giorni dalla data di emissione del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 3 e previa comunicazione, da parte del soggetto assegnatario, del Codice Unico di Progetto (CUP) riferito all'intervento oggetto del contributo.
2. Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria fissato dall'articolo 9, comma 5, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o del suo delegato.
3. Ai fini della concessione del contributo, il Servizio tiene conto della documentazione trasmessa con la domanda; il Comune non trasmette un cronoprogramma dei lavori, bensì solo una dichiarazione sottoscritta dal RUP indicante i termini presunti di inizio e fine lavori.
4. Con il decreto di concessione è fissato il totale della spesa ammessa, rilevante ai fini della rendicontazione del contributo.
5. La liquidazione ed erogazione del contributo viene disposta con successivo decreto in via definitiva e in un'unica soluzione, a seguito della presentazione da parte del beneficiario della determina o del decreto a contrarre concernente l'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere trasmesso al Servizio entro 6 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo e relativo impegno di spesa.
7. Il termine di cui al comma 6 può essere prorogato su istanza adeguatamente motivata del beneficiario, non oltre il termine di 24 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.

8. La mancata trasmissione del provvedimento di cui al comma 5 entro il termine prorogato di 24 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, comporta la decadenza dal contributo stesso e la conseguente revoca del decreto di concessione e del relativo impegno di spesa.

Art. 16 concessione ed erogazione dei contributi a soggetti privati

1. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 60 giorni dalla data di emissione del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 3.
2. Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria fissato dall'articolo 9, comma 5, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o del suo delegato.
3. Ai fini della concessione del contributo, il Servizio tiene conto della seguente documentazione indicata nel quadro E del modello di domanda:
 - a) relazione illustrativa dell'intervento proposto;
 - b) stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
 - c) elaborato grafico dello stato di fatto;
 - d) elaborato grafico dello stato di progetto;
 - e) computo metrico estimativo;
 - f) dichiarazione di un tecnico qualificato, indicante i termini presunti di inizio e fine lavori.
4. Con il decreto di concessione è fissato il totale della spesa ammessa, rilevante ai fini della rendicontazione del contributo.
5. Con successivo decreto, a seguito della trasmissione di idonea dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori principali, verrà disposta la liquidazione ed erogazione del 50% del contributo concesso.
6. La liquidazione ed erogazione del saldo del contributo concesso viene disposta a seguito dell'approvazione della documentazione di cui all'articolo 19.
7. In alternativa alla modalità di erogazione di cui ai commi 5 e 6, l'erogazione del contributo può essere disposta in via definitiva e in un'unica soluzione, a seguito della trasmissione, da parte del beneficiario, di copia del contratto con il quale il beneficiario stesso ha ottenuto una garanzia fideiussoria per un importo equivalente all'intero ammontare del contributo.
8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, il beneficiario trasmette, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione recante il decreto di concessione, una dichiarazione del legale rappresentante con la quale viene espressa la volontà di optare per l'erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione.
9. La garanzia fideiussoria di cui al comma 7, a scelta del beneficiario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'organo regionale competente.
10. La garanzia fideiussoria di cui al comma 9 deve avere efficacia sino alla data di emissione del decreto di cui all'articolo 19. Il Servizio può richiedere al soggetto beneficiario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in relazione alla durata presumibile del procedimento; in caso di inottemperanza il soggetto beneficiario decade dal contributo con

conseguente revoca del decreto di concessione e applicazione dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

11. La garanzia fideiussoria di cui al comma 9 copre il verificarsi delle fattispecie preclusive all'emissione del decreto di approvazione del rendiconto ai sensi dell'articolo 19, comma 9, nonché delle fattispecie conseguenti all'adozione, ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 di informazione antimafia interdittiva.

Art. 17 avvio dell'intervento e tempi di realizzazione

1. I lavori relativi all'intervento proposto possono essere avviati solo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, pena l'inammissibilità della domanda.
2. I lavori devono essere iniziati entro 12 mesi dalla data di ricezione, da parte del soggetto beneficiario, del decreto di concessione del contributo e relativo impegno di spesa, e devono concludersi entro 24 mesi dalla data medesima; tuttavia il soggetto stesso può dare inizio ai lavori anche prima di tale data, dandone preventiva notizia al Servizio.
3. I termini di cui ai commi 2 possono essere prorogati su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza dei termini medesimi.

Art. 18 rendicontazione della spesa per i soggetti pubblici

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, entro 12 mesi dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti beneficiari presentano la documentazione così come prevista al Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000, integrata da una dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti l'avvenuta realizzazione dei lavori descritti nella domanda di contributo, dichiarare il quadro economico finale dell'intervento suddiviso per voci di spesa e dimostri il raggiungimento dell'obiettivo dell'intervento stesso, come definito all'articolo 11, comma 1, lettera a1) e nell'allegato B al presente Bando, qualora rilevanti ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio.
3. Il soggetto beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare totale della spesa ammessa, come determinata nel decreto di concessione del contributo in coerenza con le singole spese ammissibili previste e indicate all'atto della domanda.
4. Qualora, in sede di rendicontazione:
 - a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore all'ammontare della spesa ammessa determinata nel decreto di concessione, il contributo viene proporzionalmente rideterminato, purché i lavori principali effettuati risultino sostanzialmente i medesimi rispetto al progetto originario;
 - b) si accerti che i lavori principali sono diversi da quelli ammessi a finanziamento, il provvedimento di concessione del contributo è revocato con le modalità previste dal Capo II della legge regionale 7/2000;
 - c) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al cinquanta per cento della spesa ammessa, il provvedimento di concessione del contributo stesso è revocato con le modalità previste dal Capo II della legge regionale 7/2000.
5. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine massimo di 48 mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione del contributo comporta la revoca del provvedimento stesso.
6. Nel caso di presentazione del rendiconto successivamente al termine di cui al comma 5, è facoltà della Giunta regionale di confermare il contributo e fissare un nuovo termine perentorio per la presentazione del rendiconto, decorso il quale provvedimento di concessione è revocato.
7. Nel caso di contributi per i quali è definita una spesa ammessa superiore a euro 400.000,00, fatto salvo quanto indicato al comma 4, lettere a) e b), la presentazione di un rendiconto da cui risulta che la spesa finale è inferiore del 30% rispetto al totale della spesa ammessa determinata nel decreto di concessione, comporta la revoca d'ufficio del decreto di concessione e la decadenza dal diritto contributivo.
8. Nel caso di contributi per i quali è determinata una spesa ammessa superiore a euro 400.000,00, fatte salve le disposizioni relative alla revoca di cui al comma 4, lettera b) e al comma 7, la presentazione di un rendiconto per una spesa totale inferiore alla spesa ammessa definita nel

decreto di concessione, non comporta la rideterminazione del contributo ai sensi del comma 4, lettera a) quando la spesa definitiva è superiore a euro 400.000,00.

9. Il procedimento di rendicontazione si conclude con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, da adottarsi entro 180 giorni dalla data della presentazione della totalità della documentazione di cui al comma 2.
10. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul portale regionale la relativa modulistica.

Art. 19 rendicontazione della spesa per i soggetti privati

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, entro 12 mesi dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti beneficiari presentano la documentazione così come prevista dall'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), integrata:
 - a) da una dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'avvenuta realizzazione dei lavori descritti nella domanda di contributo, dichiarare il quadro economico finale dell'intervento suddiviso per voci di spesa e dimostri il raggiungimento dell'obiettivo dell'intervento stesso, come definito all'articolo 11, comma 1, lettera a1) e nell'allegato B al presente Bando, qualora rilevanti ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio;
 - b) dalla dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;
 - c) della dichiarazione dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo oggetto dell'intervento, attestante la realizzazione dei lavori in conformità al titolo autorizzatorio rilasciato, nel caso in cui il beneficiario sia uno dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera c);
 - d) da copia della documentazione di spesa di cui al comma 11.
3. Il soggetto beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare totale della spesa ammessa, come determinata nel decreto di concessione del contributo in coerenza con le singole spese ammissibili previste e indicate all'atto della domanda.
4. Qualora, in sede di rendicontazione:
 - a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore all'ammontare della spesa ammessa determinata nel decreto di concessione, il contributo viene proporzionalmente rideterminato, purché i lavori principali effettuati risultino sostanzialmente i medesimi rispetto al progetto originario;
 - b) si accerti che i lavori principali sono diversi da quelli ammessi a finanziamento, il provvedimento di concessione del contributo è revocato con le modalità previste dal Capo II della legge regionale 7/2000;
 - c) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al cinquanta per cento della spesa ammessa, il provvedimento di concessione del contributo stesso è revocato con le modalità previste dal Capo II della legge regionale 7/2000.
5. La mancata presentazione del rendiconto entro il termine massimo di 48 mesi dalla data di emissione del provvedimento di concessione del contributo comporta la revoca del provvedimento stesso.
6. Nel caso di presentazione del rendiconto successivamente al termine di cui al comma 5, è facoltà della Giunta regionale di confermare il contributo e fissare un nuovo termine perentorio per la presentazione del rendiconto, decorso il quale provvedimento di concessione è revocato.
7. Nel caso di contributi per i quali è definita una spesa ammessa superiore a euro 400.000,00, fatto salvo quanto indicato al comma 4, lettere a) e b), la presentazione di un rendiconto da cui risulta che la spesa finale è inferiore del 30% rispetto al totale della spesa ammessa determinata nel decreto di concessione, comporta la revoca d'ufficio del decreto di concessione e la decadenza dal diritto contributivo.
8. Nel caso di contributi per i quali è determinata una spesa ammessa superiore a euro 400.000,00, fatte salve le disposizioni relative alla revoca di cui al comma 4, lettera b) e al comma 7, la presentazione di un rendiconto per una spesa totale inferiore alla spesa ammessa definita nel decreto di concessione, non comporta la rideterminazione del contributo ai sensi del comma 4, lettera a) quando la spesa definitiva è superiore a euro 400.000,00.

9. Il procedimento di rendicontazione si conclude con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, da adottarsi entro 180 giorni dalla data della presentazione della totalità della documentazione di cui al comma 2.
10. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul portale regionale la relativa modulistica.
11. La documentazione giustificativa della spesa:
 - a) deve essere intestata al soggetto beneficiario e riportare il Codice Unico di Progetto segnalato nel decreto di concessione, nonché l'indicazione che la spesa è stata finanziata da un contributo regionale;
 - b) è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale tra l'altro, l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi di cui alla lettera successiva;
 - c) può contemplare spese pagate in contanti entro i soli limiti di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore, e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporti i medesimi dati;
 - d) deve essere annullata in originale; diversamente, alla documentazione digitale è allegata dichiarazione del legale rappresentante attestante che la stessa non è stata dedotta a rendiconto per diversi o ulteriori contributi pubblici ovvero privati;
 - e) non è deducibile a rendiconto qualora vi siano rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra il soggetto emittente il documento di cui alla lettera b) e amministratori, ovvero coniugi, parenti e affini sino al secondo grado riferiti al soggetto beneficiario.

Art. 20 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del soggetto beneficiario;
 - b) mancato rispetto del termine ultimo di cui all'articolo 15, comma 8 del Bando;
 - c) accertamento in sede di rendicontazione, del mancato raggiungimento delle priorità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a1) qualora rilevanti ai fini dell'assegnazione del punteggio;
 - d) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 4, lettere b) e c);
 - e) mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all'articolo 18, comma 5;
 - f) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 18, comma 7;
 - g) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 19, comma 4, lettere b) e c);
 - h) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 19 comma 5;
 - i) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 19, comma 7;
 - j) mancata emissione del decreto di approvazione della rendicontazione entro 12 mesi dalla data di presentazione della documentazione di rendiconto, per causa imputabile al soggetto beneficiario;
 - k) inottemperanza a quanto disposto dall'articolo 16, comma 10.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 21 ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 22 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

Art. 23 trattamento dei dati personali

- 1.** Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
- 2.** Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e della conseguente procedura di concessione del contributo.
- 3.** All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
- 4.** Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 7 del Bando)

Modello 2 sport



Marca da bollo
(salvo i casi di esenzione)

Domanda di contributo per i lavori (titolo/oggetto dei lavori):

--

Riferimento normativo: L.R. 8/2003, art. 3

Incentivi per lavori finalizzati alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi per la pratica del calcio o del rugby

Alla

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici

Via Milano 19

34132 TRIESTE

DA TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC

PEC: Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
cultura@certregione.fvg.it

Quadro A	Dati del Legale rappresentante o del soggetto munito di delega e poteri di firma
	Compilare il modello nella parte sottostante, possibilmente con personal computer o in stampatello
Nome e Cognome	
nato a	
in data	
Indirizzo	
via	
Telefono / cellulare	
Quadro B	Dati del soggetto proponente
indicare esattamente la denominazione riportata nello statuto e atto costitutivo dell'Ente	
Indirizzo sede legale	
Indirizzo sede amministrativa	
telefono	Cell.

e-mail	
PEC	
codice fiscale	
partita IVA	

Modulo dati
"intervento"

Quadro C	Parte descrittiva dell'intervento
-----------------	--

Proposta intervento

Localizzazione dell'intervento	Via	Comune	Provincia
--------------------------------	-----	--------	-----------


Denominazione impianto	
------------------------	--

Proprietario impianto	
-----------------------	--

Titolo a realizzare l'intervento	<input type="checkbox"/> 1 Proprietario <input type="checkbox"/> 2 Titolare di diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento <input type="checkbox"/> 3 Autorizzato dall'ente pubblico proprietario a realizzare interventi di manutenzione straordinaria (indicare estremi dell'atto autorizzatorio:)
----------------------------------	---

Discipline o attività sportive praticate nell'impianto sportivo	
---	--

Descrizione sintetica dell'intervento	
---------------------------------------	--



a) TIPOLOGIA E OBIETTIVO DEI LAVORI OGGETTO DELL'INTERVENTO	
<input type="checkbox"/> 1 previsione di lavori diretti al mantenimento o all'ottenimento dell'omologazione dell'impianto rispetto alla tipologia di campionato/manifestazione ospitata o da ospitare nell'impianto sportivo nel triennio successivo alla presentazione della domanda (NOTA: La necessità di intervento ai fini del mantenimento o dell'ottenimento dell'omologazione deve desumersi da situazioni di fatto o di diritto da evidenziare nella relazione illustrativa allegata alla domanda)	
<input type="checkbox"/> 2 previsione di lavori di manutenzione straordinaria o di realizzazione di campi in strutture all'aperto destinati alla pratica del rugby	
<input type="checkbox"/> 3 previsione di lavori di manutenzione straordinaria o di adeguamento o di realizzazione di spazi per il pubblico	
b) COERENZA DELL'INTERVENTO RISPETTO ALL'AMBITO TERRITORIALE IN CUI È LOCALIZZATO L'IMPIANTO	
1. INTENSITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO (ore/anno)	
<input type="checkbox"/> 1 da 2000 ore all'anno	<input type="checkbox"/> 2 da 1001 a 1999 ore all'anno
<input type="checkbox"/> 3 da 500 a 1000 ore all'anno	
2. TIPOLOGIA DI UTENZA DELL'IMPIANTO	
<input type="checkbox"/> 1 uso prevalente per attività sportive agonistiche nell'ambito CONI per atleti under 20 (numero di atleti tesserati) indicare numero di tesserati	<input type="checkbox"/> 2 uso prevalente per attività sportive agonistiche nell'ambito CONI per atleti over 20 (numero di atleti tesserati) indicare numero di tesserati
c) COSTO DELL'INTERVENTO DA QUADRO ECONOMICO (IN EURO)	
<input type="checkbox"/> 1 da 250.000 a 400.000	<input type="checkbox"/> 2 da 150.000 a 249.999
<input type="checkbox"/> 3 da 100.000 a 149.999	<input type="checkbox"/> 4 da 75.000 a 99.999
d) ENTITÀ DEL COFINANZIAMENTO PARI O SUPERIORE AL 60% DEL COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	
<input type="checkbox"/> sì indicare la % di cofinanziamento	<input type="checkbox"/> no

Quadro D1	Costo previsto per la realizzazione dell'intervento
Quadro economico della spesa presunta	
A) Lavori	€:
B) IVA sui lavori	€:
C) Spese tecniche	€:
D) (inserire eventuali ulteriori voci di spesa)	€:
Totale N.B. non deve essere inferiore ad euro 75.000,00	€:

Quadro D2	Fonti di finanziamento dell'intervento	
FONTI DI FINANZIAMENTO DEL TOTALE GENERALE DELLA SPESA	IMPORTO	
1. CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE FVG (non può essere maggiore di euro 200.000,00)	€:	
2. COFINANZIAMENTO (con fondi propri o proveniente da terzi)	€:	
TOTALE (deve corrispondere al totale indicato nel quadro D1)	€:	

CHIEDE

un contributo per la realizzazione dell'intervento dettagliato nel "Quadro C" della presente richiesta

Quadro E	Allegati	
1. Relazione illustrativa dell'intervento e delle sue caratteristiche tecniche e dichiarazione del RUP/tecnico qualificato indicante i termini presunti di inizio e fine lavori;	<input type="checkbox"/>	
2. Descrizione delle situazioni di fatto o di diritto per le quali si richiede l'attribuzione del punteggio di cui all'allegato B – a1	<input type="checkbox"/>	
3. Per i soli soggetti privati :	<input type="checkbox"/>	
a) stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;	<input type="checkbox"/>	
b) elaborato grafico dello stato di fatto;	<input type="checkbox"/>	
c) elaborato grafico dello stato di progetto;	<input type="checkbox"/>	
d) computo metrico estimativo;	<input type="checkbox"/>	
e) copia dell'atto di autorizzazione a effettuare lavori di manutenzione straordinaria (per i soli soggetti proponenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).	<input type="checkbox"/>	
4.. Per gli Enti Locali : deliberazione dell'organo competente di autorizzazione a presentare la domanda di contributo	<input type="checkbox"/>	
5. Per le Associazioni/altri soggetti : atto costitutivo e Statuto in copia	<input type="checkbox"/>	
6. Per le Associazioni/altri soggetti : copia dell'atto di approvazione della presentazione della domanda di contributo, assunto dal l'organo statutario competente	<input type="checkbox"/>	
7. Per le Associazioni/altri soggetti : copia della carta di identità del legale rappresentante	<input type="checkbox"/>	
8. Per le Associazioni/altri soggetti : dichiarazione di assoggettamento a ritenuta fiscale	<input type="checkbox"/>	
9. Copia dell'atto di attribuzione del potere di firma a soggetti diversi dal legale rappresentante	<input type="checkbox"/>	

Referente da contattare per eventuali necessità		
Nome e Cognome		
Tel.:	Cell.:	Email:

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 che tutte le informazioni fornite nel presente modello di domanda corrispondono al vero.

.....
luogo e data

.....
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003:

- *che i dati personali saranno trattati , su supporti cartacei ed informatici, dalla Regione Friuli Venezia Giulia esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti della normativa comunitaria;*
- *che essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative;*
- *che all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003;*
- *che il titolare dei dati personali è la Direzione Centrale cultura, sport e solidarietà, con sede in Trieste, via Milano19, nella persona del Direttore centrale;*
- *che il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici;*
- *che responsabile per la sicurezza dei trattamenti svolti con ausilio di mezzi elettronici o, in ogni caso, autorizzati, è l'I.N.S.I.E.L. S.p.A., con sede in Trieste, via S. Francesco n.43*

.....
luogo e data

.....
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

DICHIARAZIONE DI ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA FISCALE

(con riferimento al Quadro E, punto 8)

Il/la sottoscritto/a

nato/a il a

nella sua qualità di **legale rappresentante** dell'Ente, Associazione, Società, ecc.:

Visto l'art. 28 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 ai fini della liquidazione e dell'assoggettamento fiscale del contributo per iniziative sportive e ricreative

DICHIARA

che il contributo regionale relativo all'iniziativa:

- è soggetto a ritenuta del 4%
- non è soggetto a ritenuta del 4%

(luogo e data)

(timbro e firma leggibile del legale rappresentante)

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 che tutte le informazioni fornite nel presente modello corrispondono al vero.

.....
luogo e data

.....
Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

La presente dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante in presenza del dipendente addetto, o, se trasmessa a mezzo posta, è sottoscritta dal legale rappresentante unitamente alla **fotocopia del documento di identità**.

Allegato B) - Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione degli interventi			
CRITERIO		PUNTEGGIO	INDICATORI
a) tipologia e obiettivo dei lavori oggetto dell'intervento: fino a un massimo di punti 55/100;			
a.1	previsione di lavori diretti al mantenimento o all'ottenimento dell'omologazione dell'impianto rispetto alla tipologia di campionato/manifestazione ospitata o da ospitare nell'impianto sportivo nel triennio successivo alla presentazione della domanda <i>(La necessità di intervento ai fini del mantenimento o dell'ottenimento dell'omologazione deve desumersi da situazioni di fatto o di diritto da evidenziare nella relazione illustrativa allegata alla domanda)</i>	25 Punti	
a.2	previsione di lavori di manutenzione straordinaria o di realizzazione di campi in strutture all'aperto destinati alla pratica del rugby	15 Punti	
a.3	previsione di lavori di manutenzione straordinaria o di adeguamento o di realizzazione di spazi per il pubblico	15 Punti	
b) coerenza dell'intervento rispetto all'ambito territoriale in cui è localizzato l'impianto: fino a un massimo di punti 30/100			
b.1	intensità di utilizzo dell'impianto (ore/anno)	15 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • da 2000 ore all'anno Punti 15 • da 1001 a 1999 ore all'anno Punti 10 • da 500 a 1000 ore all'anno Punti 5
b.2	tipologia di utenza dell'impianto	15 Punti	<ul style="list-style-type: none"> • uso prevalente per attività sportive agonistiche nell'ambito CONI per atleti under 20 (numero di atleti tesserati) Punti 15 • uso prevalente per attività sportive agonistiche nell'ambito CONI rivolti ad atleti over 20 (numero di atleti tesserati) Punti 7
c) costo dell'intervento da quadro economico (in euro): fino a un massimo di punti 10/100			
c.1	da 250.000 a 400.000	10 Punti	
c.2	da 150.000 a 249.999	7 Punti	
c.3	da 100.000 a 149.999	5 Punti	
c.4	da 75.000 a 99.999	3 Punti	
d) entità del cofinanziamento pari o superiore al 60% del costo totale dell'intervento: punti 5/100			

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE